

Appendice

AVVERTENZA. Questa Appendice non ha carattere sistematico: non rappresenta infatti un'indagine approfondita o significativa – per così dire – a campione di tutte le esperienze regionali in tema di partecipazione; il metodo per la sua compilazione è stato semplicemente quello di rintracciare nella normazione regionale dal 2000 ad oggi momenti riconducibili alla partecipazione dei toscani in alcuni ambiti delle più importanti politiche regionali. Ci sono quindi omissioni e quanto è riportato è talvolta incompleto non solo perché ciò che qui si legge abbisognerebbe volta volta di un'analisi sul rendimento degli istituti indicati; quello che interessava comunque mettere in rilievo è solo che la varietà riscontrata è notevole sia per ciò che concerne i livelli partecipativi (non solo cittadini singoli ma anche formazioni sociali) sia per gli effetti dell'ascolto di istanze diverse verso gli organi competenti a decidere e cioè Presidente e Giunta nonché Consiglio regionale (soprattutto per ciò che concerne gli enti territoriali l'«ascolto» non è solo consultivo ma in certi casi anche vincolante per la Regione). Come avvertiamo nel testo, quindi, sussidiarietà istituzionale e sociale ovvero – come pure si dice – verticale e orizzontale che tocca tutti i macrosettori di competenza regionale (commercio, sanità, assistenza sociale, turismo, cultura, agricoltura e foreste ecc.) che talvolta vede non soltanto l'istituzionalizzazione di procedure partecipative ma anche la creazione di «organi» appositi (comitati, osservatori ecc.).

Al criterio cronologico prescelto fa eccezione la legge sui toscani all'estero, varata nel 1999 e modificata nel 2003, che per certi aspetti anticipa il nuovo Statuto chiamando chi risiede fuori confine ad una vicinanza stretta con la terra d'origine.

Inoltre, scorrendo questa Appendice, si può facilmente notare che si tratta per la quasi totalità di fonti legislative: solo in un caso – i regolamenti attuativi della l.r. 32/2000, Testo unico su educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro – sono stati presi in considerazione fonti di secondo grado; da una analisi a tappeto dei regolamenti regionali forse si ricaverebbero spunti partecipativi non meno interessanti di quelli qui proposti all'attenzione.

Ultime due cose: in questo elenco è omessa la legge regionale n. 49/1999 sulla programmazione regionale; non perché non sia importante – anzi – ma solo perché se ne parla diffusamente nel testo; infine in due casi si indicano solo gli estremi completi della legge (l.r. 70-2004 sulle c.d. primarie e l.r. 36-2000 sul Consiglio delle Autonomie locali) perché è l'intero testo che rileva ai fini della promozione delle istanze partecipative o di sussidiarietà: se ne possono agevolmente rintracciare per intero i testi sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.toscana.it). F.S.

L.R. 3-1-2005, n. 1 **Norme per il governo del territorio**

Art. 8

Partecipazione agli atti di competenza statale

3. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione delle decisioni di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale.

TITOLO II

Norme procedurali comuni

Capo I - Valutazione integrata di piani e programmi

Art. 11

Disposizioni generali.

5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la *legge regionale 11 agosto 1999, n. 49* (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della *direttiva 2001/42/CE*, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate.

Art. 19

Responsabile del procedimento.

1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.

L.R. 31-1-2005 n. 19
Norme sul sistema regionale dei beni culturali.

Art. 2

Principi.

1. L'intervento regionale è improntato ai seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
- b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attività di ricerca.

Art. 4

Rapporti con gli enti locali.

1. La Regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.

2. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 112 del *D.Lgs. n. 42/2004*.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.

Art. 9

Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi.

1. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

2. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista all'interno degli atti di programmazione di cui alla *legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14* (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).

L.R. 3-1-2005 n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

Art. 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.

4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle risorse stanziare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.

5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.

L.R. 7-2-2005 n. 28

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Art. 2

Principi e finalità.

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
 - c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
 - f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
 - g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
 - h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Art. 40

Piano e regolamento comunale.

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
 - a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
 - b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
 - c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.

Appendice

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 98

Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale.

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.
2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - 1) associazione delle imprese interessate;
 - 2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;
 - b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;
 - c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;
 - d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
 - e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
 - f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.
5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

Art. 100

Osservatorio regionale.

1. È istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.
3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio.
4. Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della *legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1* (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

L.R. 18-2-2005 n. 33

Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Toscana promuove la cultura contemporanea sostenendo attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla promozione delle arti e dell'architettura contemporanee, allo sviluppo del confronto interculturale, e alla rilettura

Appendice

della storia culturale della Toscana dal punto di vista della contemporaneità.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo di processi culturali integrati e di rete, tramite l'interazione tra le politiche culturali regionali e le politiche culturali locali, e tra istituzioni e associazionismo culturale, attivando il relativo processo di programmazione sulla base del principio di sussidiarietà.

L.R. 24-2-2005 n. 39 **Disposizioni in materia di energia.**

Art. 31

Tutela dei consumatori.

1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal senso.
2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.

Art. 32

Contratti di servizio e diritti dei consumatori.

1. I contratti di servizio di cui all'articolo 28 e le convenzioni e i disciplinari di cui all'articolo 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.
2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite clausole.
3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 29, comma 2.

Art. 33

Segnalazioni e reclami.

1. La Regione e gli enti locali al fine dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto pubblicamente.
2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale dell'energia.

L.R. 24-2-2005 n. 40 **Disciplina del servizio sanitario regionale.**

Art. 3

I principi costitutivi del servizio sanitario regionale.

1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a:
 - a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
 - b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti;
 - c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione;
 - d) unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 - e) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;
 - f) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo

Appendice

settore;

- g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria regionale;
- h) libertà di scelta del luogo di cura e dell'operatore sanitario nell'ambito dell'offerta e dei percorsi assistenziali programmati;
- i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualità dei servizi.

Art. 6

L'integrazione delle politiche sanitarie.

1. La Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività; a tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute.
2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute assicurando la partecipazione delle forze sociali, a livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresì alla programmazione sanitaria regionale attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11; i comuni esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell'ambito territoriale di ciascuna azienda unità sanitaria locale, tramite la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 12.
3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le Società della salute di cui all'articolo 65, comma 1.

Art. 7

L'educazione alla salute.

1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.
2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute.
3. Le aziende sanitarie attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni di volontariato e di tutela ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

Art. 11

Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

1. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di seguito denominata conferenza, è l'organo attraverso cui i comuni concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
2. La conferenza esprime parere:
 - a) sulla proposta di piano sanitario regionale;
 - b) sulla proposta di piano integrato sociale regionale;
 - c) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;
 - d) sulla proposte di piani di area vasta;
 - e) sulle proposte di piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie e sulle relative relazioni aziendali.
3. La conferenza valuta annualmente lo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi; a questo fine, la Giunta regionale trasmette alla conferenza permanente la relazione sanitaria regionale ed i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale.
4. La conferenza è presieduta dai competenti componenti della Giunta regionale ed è così composta:
 - a) dai presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 12;
 - b) dai presidenti delle articolazioni zonali delle predette conferenze;
 - c) da quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle province toscane (URPT);
 - e) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCHEM).

Appendice

5. Ai fini dell'espressione del parere nelle materie relative alla programmazione sociale, la conferenza viene integrata dai presidenti delle province.
 6. I membri della conferenza di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
 7. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), la conferenza organizza il proprio funzionamento in tre articolazioni, che assumono la denominazione di articolazioni di area vasta della conferenza; le articolazioni di area vasta sono composte dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende unità sanitarie locali ricomprese nell'area vasta e dai presidenti delle articolazioni zonali delle medesime conferenze, ovvero dai presidenti degli organi di governo delle Società della salute, di cui all'articolo 65.
 8. Le modalità di funzionamento della conferenza e delle sue articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti; il regolamento disciplina altresì l'eventuale partecipazione alle articolazioni di area vasta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), o di soggetti esterni all'organismo, designati dalle associazioni medesime.
-

Art. 12

Conferenza dei sindaci.

1. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale; il funzionamento della conferenza è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa; la conferenza elegge al proprio interno la rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 14 del decreto delegato, che assume la denominazione di esecutivo; tramite l'esecutivo la conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e valutazione.
 2. La conferenza dei sindaci approva il piano attuativo locale di cui all'articolo 22.
 3. Nel regolamento di cui al comma 1, sono individuate le modalità per la scelta del presidente della conferenza dei sindaci e per la formazione dell'esecutivo; la disciplina per il funzionamento della conferenza dei sindaci deve consentire l'effettiva partecipazione dei rappresentanti di tutti i comuni delle zone-distretto all'esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza stessa; l'esecutivo è composto dal presidente della conferenza dei sindaci che lo presiede, e da quattro sindaci individuati in modo da garantire la presenza di almeno un sindaco per ciascuna zona-distretto; il regolamento di cui al comma 1 prevede la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente.
 4. All'interno della conferenza dei sindaci sono costituite le articolazioni zonali della conferenza di cui fanno parte tutti i sindaci dei comuni ricompresi in ciascuna zona-distretto; il funzionamento delle articolazioni zonali è disciplinato dal regolamento di cui al comma 1; ogni articolazione zonale della conferenza dei sindaci elegge il proprio presidente; il presidente della conferenza dei sindaci presiede anche l'articolazione zonale della quale fa parte il comune ove ricopre la carica di sindaco.
 5. La provincia partecipa all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza.
 6. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua, con riferimento alle attività sanitarie territoriali e per quelle socio-sanitarie integrate gli obiettivi di salute che le aziende sanitarie debbono perseguire con il programma annuale di attività.
 7. Il regolamento della conferenza dei sindaci disciplina modalità e procedure per l'esercizio, da parte delle articolazioni zonali, dell'attività di cui al comma 6.
 8. La conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti bilancio, dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e della relativa approvazione, in occasione del confronto con la Giunta regionale sulla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie nonché per avanzare la proposta di revoca del medesimo, di cui all'articolo 3-bis, comma 7 del decreto delegato.
 9. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata informazione tra l'azienda sanitaria e la conferenza dei sindaci; il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza stessa su invito del presidente; il direttore generale assicura i rapporti con l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci in modo diretto o, per le materie da esso delegate, tramite il responsabile di zona-distretto; il responsabile di zona distretto è tenuto a partecipare alle sedute dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci su invito del presidente.
 10. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al comma 4; le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni zonali sono supportate da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell'istruttoria, nonché degli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni; il personale della segreteria è messo a disposizione dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali e, per quanto di loro competenza, dalle province.
-

Appendice

Art. 13

Università.

1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale.
2. La Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale vigente, elabora protocolli d'intesa con le università, per regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università.
3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal *D.Lgs. n. 517/1999*; l'attuazione dei protocolli d'intesa per le attività assistenziali è disciplinata dallo statuto aziendale, nonché da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attività formative e di ricerca gli accordi attuativi sono stipulati tra l'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della programmazione di area vasta.
4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione è formata da rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende interessate; le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione; alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali competenti.
5. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal *D.Lgs. n. 517/1999* e dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale, tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando:
 - a) per le attività assistenziali: i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;
 - b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l'individuazione e l'organizzazione delle scuole e dei corsi di formazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri;
 - c) per le attività di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati;
 - d) la partecipazione della Regione e delle università ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 15

Partecipazione alla programmazione.

1. La Regione promuove la partecipazione degli assistiti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizza il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione.
2. In particolare, è compito della Giunta regionale:
 - a) definire i criteri e le modalità di partecipazione autonoma e collaborativa e di consultazione degli assistiti, delle loro organizzazioni, nonché degli organismi di volontariato e di tutela, alle fasi di impostazione della programmazione e di verifica della qualità dei servizi, sia a livello regionale che a quello delle aziende sanitarie e delle zone-distretto;
 - b) definire i contenuti obbligatori dei protocolli d'intesa tra aziende sanitarie e le organizzazioni rappresentative degli assistiti.

Art. 16

Tutela dei diritti dell'utenza.

1. È compito della Regione:
 - a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto delegato;
 - b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea

Appendice

- definizione e linee-guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;
- c) impartire direttive alle aziende sanitarie, per la promozione del diritto all'informazione, riconoscendo in quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli assistiti l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati.
2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualità dei servizi erogati:
- a) la carta dei servizi di cui alla *legge 11 luglio 1995, n. 273* (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni);
- b) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto delegato;
- c) i protocolli d'intesa di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto delegato.
3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all'articolo 15, comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti.
4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualità e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi.
5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione.
6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all'attività libero-professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti.
7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico.
8. Le aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell'ambito del territorio di riferimento, e per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito della Regione; a tal fine le aziende sanitarie hanno l'obbligo di coordinare ed integrare le attività dirette all'informazione degli assistiti.
9. Il direttore generale d'intesa con la conferenza dei sindaci indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all'andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11.
11. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie, le associazioni di volontariato e di tutela stipulano modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale.

Art. 17

Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale.

1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale, ed il servizio sanitario medesimo, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.
2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.

Art. 65

Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali - Società della salute.

1. Al fine di promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e l'integrazione dei servizi sanitari e sociali, fermi restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e il libero accesso alle cure, gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, sulla base degli indirizzi regionali, possono costituire appositi organismi consortili, denominati Società della salute.
2. Le Società della salute assicurano, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, la partecipazione degli enti locali al governo, alla programmazione e, eventualmente, alla gestione dei servizi.
3. Le Società della salute promuovono il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nella individuazione dei bisogni di salute della popolazione e nel processo di programmazione, organizzano le funzioni

Appendice

di direzione della zona-distretto e dei settori interessati degli enti locali, evitando duplicazioni con gli enti associati; l'organo di governo delle Società della salute assume le funzioni e le competenze attribuite dalla presente legge alle articolazioni zonali della conferenza dei sindaci.

4. Le aziende unità sanitarie locali, sulla base degli indirizzi regionali, attivano forme innovative di organizzazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto che prevedano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria di comunità, l'attivazione di unità di cure primarie; tali modelli sperimentali, finalizzati alla qualificazione ed ottimizzazione dei percorsi assistenziali, possono essere attuati anche attraverso gli accordi convenzionali di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto delegato.

5. I modelli sperimentali di cui al presente articolo per la gestione dei servizi sanitari territoriali sono sottoposti alla verifica, prevista dagli indirizzi di cui al comma 1, in merito al raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficacia ed all'efficienza del modello, dopo due anni dall'avvio della sperimentazione.

Art. 97

Composizione della commissione regionale di bioetica.

1. La commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:

- a) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
- b) otto esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui quattro designati dalla Giunta regionale;
- c) dieci medici in rappresentanza delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle questioni bioetiche;
- d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle categorie professionali interessate, tra cui un farmacologo, un biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista del servizio sanitario regionale;
- e) il difensore civico nella Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;
- f) il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici;
- g) un rappresentante delle associazioni di volontariato;
- h) un rappresentante delle associazioni di tutela.

2. I componenti di cui al comma 1, lettera c) sono designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d) sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono designati dalle rispettive associazioni.

3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale insieme alla designazione dei quattro esperti di cui al comma 1, lettera b).

4. La commissione regionale di bioetica può essere temporaneamente integrata con ulteriori esperti di settore per l'esame di particolari tematiche disciplinari e altresì con rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per l'esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso.

5. I membri che integrano la commissione regionale di bioetica non hanno diritto di voto.

L.R. 24-2-2005 n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 2

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato:

- a) ha carattere di universalità;
- b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;
- c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati;
- d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i comuni minori, i territori montani ed insulari.

2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.

4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3

Principi del sistema integrato.

1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:

Appendice

- a) rispetto della libertà e dignità della persona;
 - b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;
 - c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;
 - d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
 - e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
 - f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
 - g) sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;
 - h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di autoorganizzazione;
 - j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.
2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:
- a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;
 - b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale;
 - c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all'articolo 17;
 - d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le associazioni degli utenti e dei consumatori.
3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Le famiglie.

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 52:
- a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
 - b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o anziani;
 - c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
 - d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.
2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
-

Art. 16

Le associazioni familiari.

1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata, secondo i percorsi disciplinati dall'articolo 7.
2. L'ente pubblico competente disciplina i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.
3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.
-

Art. 17

Il terzo settore.

1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
- a) le organizzazioni di volontariato;

Appendice

- b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - c) le cooperative sociali;
 - d) le fondazioni;
 - e) gli enti di patronato;
 - f) gli enti ausiliari di cui alla *legge regionale 11 agosto 1993, n. 54* (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);
 - g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
 - h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della *legge 11 agosto 1991, n. 266* (Legge-quadro sul volontariato).

Art. 18

Relazioni sindacali.

1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.
2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti dalla presente legge.

Art. 39

Formazione degli operatori dei servizi sociali.

1. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:
 - a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
 - b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
 - c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;
 - d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento, tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed educativa, favorendo la multidisciplinarietà fra i soggetti e le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi;
 - e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.
3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.

Art. 40

Osservatorio sociale.

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.
2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.
3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, assicurando il funzionamento di strutture di osservatorio in ambito provinciale. Per l'attuazione di tali funzioni le province possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione e le province favoriscono il raccordo con i comuni,

Appendice

le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e promuovono la partecipazione, anche tramite la costituzione di apposito comitato, delle organizzazioni sindacali, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze utili per la valutazione e la programmazione zonale e regionale.

Art. 41

Sistema informativo sociale regionale.

1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire annualmente le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.

Art. 53

Politiche per i minori.

1. Le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.
 2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:
 - a) l'ascolto, l'accompagnamento ed il sostegno per promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire forme di esclusione e di devianza, privilegiando la crescita del minore nel proprio ambiente familiare;
 - b) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del *D.Lgs. n. 286/1998*;
 - c) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza, quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, all'autorità giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;
 - d) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), da ultimo modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*;
 - e) l'affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali socio-educativi e le altre tipologie di affidamento, secondo gli indirizzi della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - f) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.
 3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori l'interesse del minore è considerato superiore.
-

Art. 54

Politiche per gli anziani.

1. Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:
 - a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
 - b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;
 - c) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;
 - d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione regionale e zonale.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani:
 - a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio;
 - b) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;
 - c) i servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
 - d) le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;
 - e) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;
 - f) i servizi di teleassistenza e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di

Appendice

solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

3. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento a:

- a) stato di salute funzionale organico;
- b) condizioni cognitive e comportamentali;
- c) situazione socio-ambientale e familiare.

4. Gli atti regionali di programmazione promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione contestuale e globale della persona anziana portatrice di minorazioni, al fine dell'accertamento delle diverse condizioni ai sensi della normativa vigente.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa di tipo modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Art. 55

Politiche per le persone disabili.

1. Le politiche per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone disabili:

- a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in forma diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di intervento finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo di forme di autonomia, nonché al recupero delle diverse abilità;
- b) il potenziamento e l'adeguamento di servizi diurni e semiresidenziali esistenti sul territorio;
- c) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi privi di sostegno familiare;
- d) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari delle persone disabili;
- e) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo delle persone disabili;
- f) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- g) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;
- h) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità.

3. L'accertamento della condizione di disabilità e della situazione di gravità avviene con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4. Nell'ambito della programmazione regionale e zonale sono individuati gli elementi atti a prevenire forme di esclusione sociale.

Art. 56

Politiche per gli immigrati.

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:

- a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione interculturale e l'associazionismo;
- b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative della comunità locale;
- c) l'accesso ai servizi territoriali, mediante l'attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale;
- d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
- e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.

L.R. 17-12-2004 n. 70

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale

L.R. 27-12-2004 n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Art. 12

Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni.

1. La Giunta regionale elabora e realizza, anche con la partecipazione di soggetti terzi pubblici e privati, progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
2. Il regolamento di cui all'articolo 32 disciplina modalità, forme e contenuti della partecipazione dei soggetti terzi.

Art. 32

Regolamento di attuazione.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:
 - a) la classificazione e la destinazione dei beni;
 - b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari;
 - c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
 - d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilità del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
 - e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
 - f) le procedure di cessione dei beni mobili;
 - g) le attività di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;
 - h) le modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili;
 - i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 11;
 - j) le modalità di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all'articolo 12;
 - k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell'articolo 13 e 15;
 - l) la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14 e 16;
 - m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone;
 - n) le modalità per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonché le modalità di calcolo dei compensi e dei rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4, 8, 21 e 27;
 - o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III;
 - p) le modalità di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.

L.R. 28-9-2004 n. 50

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.

Art. 4

Istituzione e composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

1. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;
 - c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) designano rispettivamente un vicepresidente.
4. I rappresentanti dei coordinamenti regionali degli Ordini o Collegi e delle associazioni professionali durano in carica tre anni e non percepiscono indennità e rimborsi spesa.
5. Ai fini della partecipazione alla Commissione costituiscono associazioni professionali:
 - a) le associazioni professionali di cui al comma 2, lettera c), aventi sede in Toscana ed operanti a livello regionale, e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del *D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 31/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 24 aprile 2001, n. 19* in materia di persone giuridiche private);
 - b) le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica.

Art. 5

Compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

1. La Commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle associazioni professionali alle scelte della Regione Toscana relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione stessa.
2. La Commissione di cui all'articolo 4 esprime pareri in ordine al riconoscimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 5. Tale riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini e Collegi professionali.

L.R. 5-4-2004 n. 21

Disciplina dei distretti rurali.

Art. 3

Costituzione del distretto rurale.

1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito all'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare e rafforzare l'aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del territorio del distretto.
4. All'accordo aderiscono:
 - a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresentanza della cooperazione;
 - b) la provincia o le province interessate nonché la maggioranza degli altri enti locali dell'ambito distrettuale.
5. L'accordo garantisce:
 - a) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti all'accordo e la condivisione delle informazioni;
 - b) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
 - c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
6. Con l'accordo viene individuato, di norma in una provincia, tra quelle interessate, un coordinatore con compiti di referente, che svolge attività di ordine organizzativo avvalendosi delle strutture degli stessi soggetti aderenti.
7. Nell'accordo viene definito l'ambito territoriale interessato dal distretto rurale.

L.R. 26-1-2004 n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana".

Art. 1

Finalità.

1. La Regione con la presente legge:
 - a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
 - b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 7

Programmazione regionale e locale.

Appendice

1. Nell'ambito delle politiche definite dal programma regionale di sviluppo e secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione adotta il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei modi previsti dalla presente legge.
2. Il Programma, di durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:
 - a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);
 - b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in forma stabile;
 - c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete.
3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano di attività annuale della Rete di cui all'articolo 17. Per la parte di propria competenza la Giunta regionale approva detto Piano mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.

Art. 8

Soggetti della Rete.

1. Il presente capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la Rete come definita all'articolo 2, comma 2.
2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.
3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.

Art. 11

Forme organizzative della Rete.

1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato strategico;
 - c) il Coordinatore della Rete;
 - d) la Direzione tecnico-operativa;
 - e) l'Osservatorio degli utenti.

Art. 12

Assemblea.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.
2. L'Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'articolo 8, comma 2, disciplina, inoltre, la composizione del Comitato strategico.

-

Art. 13

Comitato strategico.

1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all'articolo 10.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del

Appendice

Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.

3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 16

Osservatorio degli utenti.

1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, è istituito l'Osservatorio degli utenti presso la Direzione tecnico-operativa.

2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di organizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al Consiglio regionale dei risultati delle attività dell'Osservatorio stesso.

L.R. 29-12-2003 n. 67

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina:

- a) le attività attinenti la protezione civile, assicurando la necessaria integrazione con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;
- b) le competenze della Regione e degli enti locali e l'organizzazione, in un sistema integrato e solidale, dei soggetti deputati allo svolgimento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4

La prevenzione.

1. L'attività di prevenzione è finalizzata a ridurre i rischi individuati ai sensi dell'articolo 3 attraverso:

a) la realizzazione di interventi anche di carattere strutturale, che eliminano o riducono il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;

b) il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile agli eventi di cui all'articolo 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono svolti, in via generale, nell'ambito delle specifiche materie attinenti le diverse tipologie di rischio a cura dei soggetti competenti in base alle normative che regolano le materie medesime e con le procedure ivi previste.

3. L'attività di prevenzione di cui al comma 1, lettera b) è svolta nell'ambito delle specifiche competenze in materia di protezione civile di cui alla presente legge e secondo le procedure nella medesima definite e si attua tramite:

a) la predisposizione e organizzazione delle risorse e delle azioni da attivare ove gli eventi di cui all'articolo 2 si verificano;

b) la determinazione delle procedure per la previsione e il monitoraggio degli eventi, nell'ambito dei sistemi predisposti a tale fine;

c) l'informazione alla popolazione circa l'esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli nonché la promozione di una consapevole convivenza con i fattori di rischio e dell'impegno alla partecipazione alle attività di protezione civile;

d) la formazione del personale addetto alle attività di protezione civile e la periodica verifica dell'organizzazione e delle procedure tramite le esercitazioni.

4. L'attività di prevenzione di cui al comma 3 è organicamente definita nei piani di protezione civile di cui agli articoli 16 e 19 e costituisce una funzione ordinaria delle amministrazioni competenti ai sensi del capo II, sezione I.

Art. 7

Il sistema regionale della protezione civile.

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito del territorio regionale, è istituito il sistema regionale della protezione civile costituito da:

a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;

b) gli enti locali;

c) il volontariato operante nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dalla sezione II.

2. Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell'Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992,

Appendice

n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

3. Ai fini di garantire la più efficace integrazione con le componenti statali di cui al comma 2, la Regione promuove ogni opportuna forma di raccordo con le medesime anche tramite la sottoscrizione di accordi ai sensi della legislazione vigente e la partecipazione di tali componenti all'attività di pianificazione.

4. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione e gli enti locali.

5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della *L. n. 225/1992*, ovvero di attivazione del coordinamento nazionale degli interventi di soccorso di cui all'articolo 3 del *decreto legge 7 settembre 2001, n. 343* (Disposizione urgente per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito con *legge 9 novembre 2001, n. 401*, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile.

6. Il sistema regionale della protezione civile può operare per il perseguimento delle finalità di protezione civile, anche fuori dal territorio regionale, in concorso con le autorità competenti e sulla base di accordi intercorsi con queste ultime.

7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile e in particolare per i grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del citato *D.L. n. 343/2001* convertito con *L. n. 401/2001* su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi.

8. La Regione ai fini di cui ai commi 6 e 7 promuove le necessarie intese con le diverse componenti del sistema regionale di protezione civile.

L.R. 5-8-2003 n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Art. 5

Comitato promotore e riconoscimento delle strade.

1. Per il riconoscimento delle strade è costituito un comitato promotore.

2. Il comitato promotore è composto da un numero di aziende agricole singole o associate ricadenti nella zona geografica della strada, che siano rappresentative dei prodotti valorizzati dalla strada, sulla base dei criteri definiti nel regolamento di attuazione.

3. Gli enti locali interessati dal percorso della strada possono partecipare al comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.

4. Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:

a) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;

b) le organizzazioni professionali agricole;

c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della *legge regionale 29 maggio 1980, n. 77* (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della *legge 20 ottobre 1978, n. 674* sull'associazionismo dei prodotti agricoli);

d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dalla strada;

f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Il comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della strada e il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

6. La Giunta regionale riconosce la strada entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

7. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada qualora si verificano gravi inadempienze nella gestione della strada.

Art. 6

Comitato di gestione.

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di una strada, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.

2. Il comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

Appendice

- a) procede alla realizzazione della strada ed alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
 - b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada;
 - c) promuove l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione economica;
 - d) vigile sul buon funzionamento della strada;
 - e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
 - f) può gestire direttamente, o affidare in gestione ai comuni, alle comunità montane o alle province, il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 2, comma 3;
 - g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e), f);
 - h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
3. Qualora il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal comitato di gestione, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.
4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle strade del vino di cui all'articolo 3, comma 2 il comitato di gestione della strada:
- a) presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della strada che regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;
 - b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione.

Art. 10

Regolamento di attuazione

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 5;
 - b) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per l'eventuale integrazione dei comitati di gestione esistenti;

L.R. 9-12-2002 n. 42

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

Art. 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
 2. La presente legge:
 - a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
 - b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
 - c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
 - d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
 - e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
 - f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.
-

Art. 2

Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

Appendice

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall'articolo 2 della *legge regionale 26 aprile 1993, n. 28* (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 12

Rapporti con la Regione e con gli Enti locali.

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all'articolo 15, e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 13.

2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 13

Convenzioni.

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa anche indipendentemente dall'attività prevalente indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 2⁽²⁾.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

Art. 15

Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

1. È istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo 20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3.

Appendice

2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell'ambito della stessa ⁽³⁾:

- a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei;
- b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo 9;
- c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:

- a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;
- b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'articolo 16, comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.

9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

(3) Alinea così modificato dall'art. 2, *L.R. 22 ottobre 2004, n. 57*.

Art. 16

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all'articolo 20, comma 5, composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
- b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, designati dalla Consulta regionale di cui all'articolo 15;
- c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente designati dalle Università medesime;
- d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64, comma 4, della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72* (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dalle Province della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale.

2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio:

- a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili, l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;
- b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Toscana;
- c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all'articolo 15, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;
- d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- e) collabora con l'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64 della *L.R. n. 72/1997*.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 14 della *L. n. 383/2000*, eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al Consiglio regionale.

8. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

L.R. 26-7-2002 n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Art. 6-bis

Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale.

1. Nell'ambito delle procedure programmatiche nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, sono soggetti della programmazione:

- a) le istituzioni scolastiche autonome;
- b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
- c) le province;
- d) la Regione ⁽⁵⁾.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Art. 6-ter

Conferenza zonale per l'istruzione.

1. La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.
4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.
5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale ⁽⁶⁾.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Art. 23

Commissione regionale permanente tripartita ⁽²³⁾.

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196* (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della *L. 17 maggio 1999, n. 144*) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

Art. 24

Appendice

Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego, con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle province e degli altri enti locali.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.

Art. 25

Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili.

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego.
2. La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.
3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.
4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.

Art. 27

Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta stessa.

Art. 31

Piano di indirizzo generale integrato⁽²⁵⁾.

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla *legge regionale 11 agosto 1999, n. 49* (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il P.R.S., salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale⁽²⁶⁾.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:

Appendice

- a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli àmbiti territoriali di riferimento;
 - b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
 - c) le strategie e le politiche di intervento;
 - d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
 - e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
 - f) le entità dei benefici;
 - g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
 - h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
 - i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
 - j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
 - k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
 - l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell'articolo 15 della *L.R. n. 49/1999*.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

L.R. 25-6-2002 n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Art. 1

Finalità.

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla *legge 7 giugno 2000, n. 150* (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

Art. 2

Oggetto della legge.

1. Sono oggetto della presente legge:

- a) la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;
- b) il concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;
- c) la disciplina dell'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.);
- d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e comunicazione.

Art. 19

Altri interventi.

1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.
2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizi analoghi
3. Nell'àmbito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare "stage" di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.

L.R. 3-8-2001 n. 34

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Art. 9

Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

1. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni professionali agricole, propone al Consiglio regionale l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
2. Il piano, in attuazione della vigente normativa regionale in materia di programmazione, nel quadro di riferimento delle politiche per il comparto agro - forestale dispone, di norma, per un periodo corrispondente con quello del programma regionale di sviluppo.

L.R. 23-3-2000 n. 42

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

Art. 81

Osservatorio regionale del turismo.

1. È istituito l'osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.
2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l'efficacia della Delib.C.R. 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo.
3. L'osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:
 - a) consistenza dell'offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;
 - b) flussi turistici;
 - c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;
 - d) appalti di servizi turistici;
 - e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;
 - f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.
4. L'osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta ⁽⁵¹⁾.

(51) Articolo così sostituito dall'art. 40, *L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 81. Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. 1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva è istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle province.
2. Per l'operatività dell'osservatorio, la Regione si avvale delle province, delle A.P.T., delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive più rappresentative e delle associazioni per la tutela dei consumatori.
3. Il Consiglio regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio.
4. Alle spese necessarie per l'osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all'articolo 8 della *L.R. n. 87/1998*.».

L.R. 31-8-2000 n. 72

Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, favorendone la integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative e culturali, allo sviluppo dell'associazionismo, alla prevenzione ed al superamento delle condizioni di disagio sociale, nonché con gli interventi per lo sviluppo economico.
2. Costituiscono specifiche finalità degli atti e dei procedimenti disciplinati dalla presente legge la definizione e la realizzazione degli interventi intesi ad assicurare:
 - a) la diffusione della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio;
 - b) la tutela del diritto alla salute ed alla integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, con specifica considerazione per le particolari esigenze dei giovani;

Appendice

- c) la promozione e l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva;
- d) la tutela della libertà di associazione nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;
- e) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione, all'adeguamento ed al pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività motorie, ricreative e sportive;
- f) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo di centri e strutture di documentazione, e delle attività per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive;
- g) la promozione delle attività formative ed educative per la qualificazione dei servizi alle persone per la pratica motoria, ricreativa e sportiva;
- h) il recupero e la rieducazione dei disabili, l'integrazione fra le comunità, la prevenzione della malattia e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate.

Art. 3

Programmazione locale.

1. Le province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, formano gli atti di programmazione locale degli interventi per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, assicurando il concorso dei comuni e delle comunità montane, nonché degli altri soggetti istituzionali e favorendo la partecipazione dell'associazionismo sportivo e dei soggetti sociali.

Art. 4

Comitato regionale sport per tutti.

1. Il comitato regionale per la diffusione dello sport per tutti è organo consultivo della Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge.
2. Il comitato, presieduto da un componente la Giunta regionale, ha sede presso la competente struttura della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) cinque rappresentanti delle autonomie locali, da queste indicate;
 - b) cinque esperti in materia di attività motorie, ricreative e sportive, medicina, servizi socio assistenziali e socio sanitari nominati dal Consiglio regionale;
 - c) il dirigente dell'ufficio regionale scolastico o suo delegato;
 - d) i rettori delle università toscane o loro delegati;
 - e) il rappresentante del comandante della regione militare centro;
 - f) cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva e delle associazioni riconosciute dalla Regione, designati dal coordinamento regionale degli enti di promozione sportiva;
 - g) il presidente e la Giunta esecutiva regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;
 - h) il presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano o suo delegato.
3. Le nomine di cui al comma 2 sono effettuate assicurando una equilibrata presenza di genere.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla deliberazione con cui il Consiglio regionale nomina i componenti di propria competenza e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. Il Comitato decade al termine della legislatura regionale in cui è stata effettuata la nomina.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma ogni tre mesi. Le sedute del Comitato si svolgono in forma pubblica e secondo le modalità di esercizio dell'attività stabilite dal Comitato stesso con apposito regolamento interno.
6. Ai membri del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Comitato, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in analogia con quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

L.R. 28-3-2000 n. 45

Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana.

Art. 7

Commissione artistica consultiva per lo spettacolo.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale si avvale, con funzioni di consulenza, di una Commissione artistica composta da esperti in ogni settore dello spettacolo. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Non possono essere nominati membri della Commissione artistica di cui al comma 1, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività imprenditoriali pubbliche o private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati, altresì, coloro che svolgono in Toscana attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico od interprete; non possono essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.

L.R. 21-3-2000 n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

L.R. 20-3-2000 n. 33

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.

Art. 5

Attuazione degli interventi.

1. Gli interventi previsti dal programma di sviluppo dell'acquacoltura sono attuati dall'A.R.S.I.A. in collaborazione con le province, i comuni, le Comunità montane, oltre che con le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca.

2. Le province, i comuni, le Comunità montane, oltre che le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie.

L.R. 20-3-2000 n. 35

Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 8 e 9 della *legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87* «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferita alla Regione dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*» e dell'articolo 5 della *legge regionale 11 agosto 1999, n. 49* «Norme in materia di programmazione regionale», disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

a) delle risorse endogene regionali;

b) del sistema delle imprese;

c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

L.R. 28-1-2000 n. 8

Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili.

Art. 3

Ufficio regionale per l'azione di monitoraggio.

1. L'Osservatorio regionale degli appalti e il Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, svolgono azioni di monitoraggio attraverso un apposito ufficio, costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'Area dei Servizi della prevenzione del Dipartimento diritto alla salute e politiche di solidarietà. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale dell'avvenuta costituzione dell'ufficio.

2. Le Aziende unità sanitarie locali operano azioni di monitoraggio e forniscono al Dipartimento e all'ufficio di cui al comma 1, per le parti di propria competenza, dati relativi alle rilevazioni di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge. La Giunta regionale, con apposite direttive, dispone gli adempimenti di competenza delle Aziende unità sanitarie locali necessari ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. Ai fini delle azioni di monitoraggio le strutture regionali competenti promuovono azioni di raccordo con gli uffici decentrati dello Stato e con gli altri Enti pubblici competenti, secondo l'ordinamento vigente, alla vigilanza in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e sul rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, e con gli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto edile, individuati nella Cassa edile, Scuola edile, Comitato tecnico paritetico.

Art. 9

Accordi.

1. Per il perseguimento delle finalità e i compiti della presente legge è data facoltà alla Giunta regionale di stipulare, anche per aree territoriali, accordi e convenzioni con gli Enti locali, con gli Enti pubblici preposti dalla legislazione vigente alla vigilanza sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e sul rispetto delle norme anche contrattuali in materia retributiva e previdenziale, e con gli organismi paritetici, richiamati all'articolo 3, comma 3, per i compiti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto edile.
2. La Giunta regionale per le azioni di monitoraggio assume le iniziative più opportune per favorire il raccordo tra gli enti come richiamati all'articolo 3, comma 3, della presente legge.
3. La Giunta regionale è tenuta ad informare della stipulazione degli accordi, di cui al comma 1, il Consiglio regionale.

L.R. 28-1-2000 n. 6

Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).

Art. 3

Competenze.

1. L'A.P.E.T. realizza le iniziative di cui all'articolo 9 della *legge regionale 14 aprile 1997, n. 28*, garantendo il rispetto delle modalità operative e di relazione previste dalla medesima legge.
2. L'A.P.E.T. svolge le funzioni attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 10 della *legge regionale n. 28/1997* e cura la selezione dei progetti secondo le procedure ivi previste.
3. L'A.P.E.T. provvede ad integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui alla *legge regionale 23 marzo 1999, n. 17* «Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e di partenariato» e con le altre iniziative di rilievo internazionale della Regione ai sensi della normativa statale e regionale.
4. L'A.P.E.T.:
 - a) diffonde nel territorio regionale le attività ed i servizi di natura anche finanziaria e di garanzia, funzionali al processo di internazionalizzazione ed al sostegno delle esportazioni, realizzandoli a livello locale attraverso le Camere di commercio ed attraverso le strutture delle associazioni di categoria presenti sul territorio, ovvero utilizzando soggetti a partecipazione mista, pubblica e privata, appositamente costituiti, nonché, per quanto riguarda il turismo, attraverso le Agenzie per il turismo di cui alla *legge regionale n. 54/1999*; al fine di determinare le modalità di attuazione delle iniziative, sono definite, sentita la Provincia interessata, apposite convenzioni tra l'A.P.E.T. ed i soggetti attuatori;
 - b) ricerca le opportune intese con i comuni e con gli altri soggetti interessati al fine di concorrere al funzionamento dello sportello unico di cui all'articolo 24 del *decreto legislativo n. 112/1998*;
 - c) svolge le funzioni di sportello unico per l'internazionalizzazione previsto dal comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 24 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*.
 - d) svolge, in accordo con i soggetti pubblici competenti territorialmente e con i soggetti privati, le attività di promozione economico-territoriale al fine di favorire gli investimenti esteri in Toscana.

Art. 10

Comitato tecnico.

1. È istituito presso l'A.P.E.T. il Comitato tecnico.
2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri, designati, rispettivamente, dalla Giunta regionale, da Unioncamere Toscana, dall'I.C.E., dall'E.N.I.T., dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. ed unitariamente dalle associazioni di categoria a livello regionale dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
3. Il Direttore entro trenta giorni dalla nomina richiede le designazioni di cui al comma 2 e provvede alla costituzione del Comitato in presenza di almeno quattro designazioni.
4. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione dei programmi e propone al Direttore, nell'ambito degli indirizzi di cui alla *L.R. n. 28/1997*, indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi. A tal fine, il Direttore trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione sull'andamento dell'attività e sullo stato di attuazione dei programmi.
5. Il Comitato esprime parere obbligatorio sia sulla relazione previsionale e programmatica sia sui bilanci dell'A.P.E.T. Copia dei pareri è trasmessa alla Giunta regionale.
6. Il Comitato procede alla consultazione periodica delle associazioni regionali di categoria al fine di valutare il grado di soddisfazione degli utenti dell'A.P.E.T.
7. La Presidenza del Comitato è affidata ogni due anni, a rotazione, nel seguente ordine, al soggetto designato da

Unioncamere toscana, I.C.E. e Regione.

L.R. 9-4-1999 n. 19
Interventi in favore dei Toscani all'estero

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

Art. 5

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione [...] per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfetaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

Art. 7

Procedure di formazione del piano regionale

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio dei Toscani all'estero di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

Art. 9

Consiglio dei toscani all'estero

1. È istituito il Consiglio dei toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

Art. 9 bis (1)

Forum dei giovani toscani all'estero

1. È istituito il forum dei giovani toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.r. 4 agosto 2003, n. 41.

Art. 10

Comitato direttivo dei Toscani all'estero

1. È istituito il Comitato direttivo dei Toscani all'estero, con funzioni di:

- a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e le loro famiglie;
- b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6 comma 3

Art. 14

Comitato scientifico

1. È istituito un Comitato scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

2. Il Comitato è composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal Consiglio regionale.

NORME REGOLAMENTARI

D.P.G.R. 8-8-2003 n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

TITOLO V

Disposizioni per la programmazione della rete scolastica

Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica

Art. 37

Istituzioni scolastiche.

Appendice

1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.
2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l'istruzione di cui all'articolo 6-ter della *L.R. n. 32/2002* ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.
3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all'articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Programmazione della rete scolastica. 1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 6, comma 2.

2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:

- a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.».

Art. 38

Comuni.

1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.
2. La conferenza zonale per l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità.
3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39-bis e sono trasmessi alle province di riferimento⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Soggetti della programmazione della rete scolastica. 1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettive competenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.

2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l'Ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.».

Art. 39

Province.

1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.
2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità.
3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39-bis; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Procedure per la programmazione della rete scolastica. 1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alle province competenti, entro il 15 dicembre di

Appendice

ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.

2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.

3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province, secondo le rispettive competenze.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adotta il documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.

6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.

7. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 4.».

Art. 39-bis

Regione.

1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:

- a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
- b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l'ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l'istruzione interessi più province.

2. La Giunta regionale provvede:

- a) alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;
- b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l'osservanza dell'obbligo di cadenza annuale.

3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l'attuazione dell'ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:

- a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;
- b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l'ordine di priorità complessivo.

5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall'invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.

6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all'articolo 31, comma 5 della *L.R. n. 32/2002* ⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 4 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R.*

TITOLO VII

Diritto allo studio universitario

Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università

Art. 52

Conferenza Regione - Università.

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la Conferenza Regione - Università, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;
- c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

- d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
 - e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario.
3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.
4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.
5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.
6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui all'articolo 6 della *legge 2 dicembre 1991, n. 390* (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63

Principi della carta dei servizi.

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
 - b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
 - c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
 - d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
 - e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

TITOLO IX

Disposizioni in materia di lavoro ⁽²⁵⁾

Capo I - Organismi istituzionali

Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita.

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della *L.R. n. 32/2002*, è composta da:
- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
 - c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
 - d) consigliere regionale di parità di cui al *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196* (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);
 - e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della *L.R. n. 32/2002*, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento ⁽²⁶⁾.

(25) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 96 a 161), è stato così sostituito dall'art. 2, *D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del presente titolo, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

(26) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'art. 2, *D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della *L.R. n. 32/2002*, è composto da:
- a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
 - c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;

- d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCCEM;
- e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7, della *L.R. n. 32/2002* siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della *legge regionale 19 luglio 1995, n. 77* (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* ⁽⁴⁰⁾.

(40) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'art. 2, *D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili.

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della *L.R. n. 32/2002*, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle province toscane (URPT);
- c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;
- d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;
- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale ⁽⁴²⁾.

(42) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'art. 2, *D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.